

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PU

RILEVA

Il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha argomentato nel senso:

CHE il cittadino del M D A , dopo il periodo di vigenza del permesso di lavoro stagionale, scaduto il 29.9.2009, venne espulso dal Prefetto di Foggia con decreto 22.10.2009 adottato ex art. 13 c. 2 lett. B del d.lgs. 286/98 per permanenza irregolare

nello Stato e lo straniero impugnò l'espulsione innanzi al GdP foggiano; **CHE** l'adito Giudice con decreto 9.12.2009 rigettò l'opposizione sul rilievo che la natura stagionale del permesso, come tale insuscettibile di rinnovo o conversione, imponesse di ritenere irrilevante il fatto che alla data di espulsione non fossero ancora decorsi i 60 giorni concessi dalla legge allo straniero, come *prorogatio* della permanenza regolare, al fine della istanza di rinnovo; **CHE** per la cassazione di tale decisione il D ha proposto ricorso notificato al Prefetto il 4.6.2010, senza che l'intimato abbia svolto difese; **CHE** appare manifesta la fondatezza del ricorso che denuncia l'indebita valutazione di non rinnovabilità fatta dal GdP quale ostacolo a ritenere intempestivo e quindi invalido il decreto di espulsione *de quo* **CHE** appare al proposito di rilievo richiamare, sulla rilevanza "esterna" del lavoro stagionale anche ai fini del tramutamento "per conversione" del titolo di soggiorno stagionale, quanto affermato da questa Corte (n. **19793** del **2009**: massima)

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari, il requisito della regolare permanenza in Italia da almeno un anno non implica necessariamente lo svolgimento continuativo dell'attività di lavoro nell'ambito di un unico rapporto a tempo indeterminato, ma può ritenersi soddisfatto, alla stregua di un'interpretazione "secundum constitutionem", anche in virtù di una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente autorizzati. Pertanto, spetta al giudice di merito l'accertamento dell'avvenuta integrazione di tale requisito anche nell'ipotesi di una pluralità di permessi di lavoro susseguirsi a breve intervallo temporale ed in un arco di tempo pur di poco superiore all'anno, adeguatamente motivando, all'esito della propria indagine, sulle ragioni che nella specie hanno indotto ad affermare o escludere la sussistenza del requisito di legge.

CHE appare pertanto meritevole di accoglimento il ricorso posto che, alla luce del menzionato principio, l'espulsione non poteva essere adottata prima del decorso dello *spatium* dalla legge concesso allo straniero per chiedere una diversa o prorogata attribuzione di titolo di permanenza; **CHE**, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza"

OSSERVA

Can

A criterio del Collegio la proposta contenuta nella trascritta relazione ed articolata nelle riportate considerazioni merita piena condivisione. Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto del Giudice di Pace che ha erroneamente ritenuto di deliberare l'esito della istanza di conversione (spettante al G.A., ove adito) mancando di rilevare che, qualunque potesse essere la sorte della istanza stessa, alla data della espulsione non era comunque trascorso il termine di legge per chiedere il rinnovo o la conversione del pregresso titolo di soggiorno sì che essa non poteva essere emessa.

Da ciò discende – stante l'insussistenza di alcuna esigenza di accertamento o valutazione dei fatti – la possibilità di decisione nel merito, con l'annullamento della adottata espulsione.


L'Amministrazione intimata dovrà sostenere le spese dei due gradi di giudizio, corrispondendone l'importo al procuratore antistatario del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla l'espulsione adottata il 22.10.2009 dal Prefetto UTG di Foggia; condanna l'intimato Prefetto a corrispondere all'avv. Michele Maiellaro le spese di giudizio, determinate in € 870,00 (€ 500 + € 300 + € 70) oltre spese generali ed accessori di legge per il giudizio di merito ed in € 1.700 (€ 1.500 + € 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge, per il giudizio di legittimità.


Così deciso nella c.d.c. del 30.6.2011.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA


il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 08 SET. 2011



Il Funzionario Giudiziario


Ullm